

Istituto di Istruzione Superiore “Vittorio Bachelet”

Cod. Ministeriale MIIS003003

Istituto Tecnico Economico - Liceo Linguistico - Liceo Scientifico - Liceo delle Scienze Umane

Via Stignani, 63/65 – 20081 Abbiategrasso – Mi

02/9464236 – Fax 02/94960073 - Cod. Fiscale 90000430158

e-mail: segreteria@iisbachelet.it - PEC: MIIS003003@pec.istruzione.it



LA SCUOLA
PER L'ITALIA DI DOMANI

Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU

Ministero dell'Istruzione
e del Merito

Italiadomani
PAVO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA

ALLEGATO VI

**ACCORDO TRA IL BENEFICIARIO ED IL PARTECIPANTE
PER LA MOBILITÀ INDIVIDUALE ERASMUS+**

Codice Progetto: n. 2025-1-IT02-KA122-SCH-000310952

Settore: Istruzione scolastica

Tipologia di mobilità: Job Shadowing

PREAMBOLO

Il presente Accordo ("Accordo") è stipulato tra le seguenti parti:

da una parte,

l'Organizzazione

Istituto di Istruzione Superiore Bachelet

Via Stignani, 63 - 20081 Abbiategrasso (MI)

miis003003@istruzione.it

[E10379263],

di seguito denominato "**l'Organizzazione**"

rappresentato ai fini della firma del presente accordo da:

Donatella Cangini

e

dall'altra parte

il Partecipante

Cognome

Nome:

Data di Nascita:

Indirizzo completo:

Numero di telefono:

Indirizzo di posta elettronica:

di seguito denominato "**il partecipante**"

hanno concordato di stipulare il presente Accordo.

L'Accordo è costituito da:

Termini e condizioni

Allegato: Contratto formativo Erasmus+¹

Quanto riportato in Termini e Condizioni prevale sulle disposizioni di cui all'Allegato.

TERMINI E CONDIZIONI

ARTICOLO 1 – OGGETTO DELL'ACCORDO

1.1. L'Accordo dispone i diritti e gli obblighi e i termini e le condizioni applicabili al contributo accordato per intraprendere un'attività di mobilità nell'ambito del Programma Erasmus+.

1.2. L'Organizzazione eroga il contributo finanziario al Partecipante per intraprendere un'attività di mobilità nell'ambito del Programma Erasmus+.

1.3. Il Partecipante accetta il contributo finanziario o la fornitura dei servizi, come specificato nell'Articolo 3, e si impegna ad effettuare la mobilità come descritto nell'Allegato.

1.4. Qualsiasi modifica o integrazione a questo Accordo dovrà essere concordata da entrambe le parti attraverso una notifica formale per lettera o per mail. Una modifica entra in vigore il giorno della firma (o del riconoscimento) della parte ricevente. Una modifica ha effetto a partire dalla data di entrata in vigore o altra data specificata nella modifica stessa.

ARTICOLO 2 – ENTRATA IN VIGORE E DURATA

2.1 Il presente Accordo copre il periodo dal al
(Il calendario dettagliato della mobilità è descritto nell'Allegato di questo Accordo.)

ARTICOLO 3 – CONTRIBUTO FINANZIARIO

3.1 Il contributo finanziario è calcolato seguendo le regole di finanziamento indicate nella Guida al Programma Erasmus+ (vers. 2024).

¹ Non è obbligatorio che l'Allegato sia firmato in originale. Copie scannerizzate di firme e firme elettroniche possono essere accettate, a seconda della legislazione nazionale.

ARTICOLO 4 – AMMISSIBILITÀ DEI COSTI

4.1 Per essere ammissibili, i costi devono essere effettivamente sostenuti dal partecipante nel periodo di cui all'articolo 2 e/o essere necessari per l'attuazione dell'attività di cui all'Allegato. I costi devono essere conformi alla legislazione nazionale applicabile in materia fiscale, del lavoro e della sicurezza sociale.

4.2 Per quanto riguarda i costi reali (ad esempio il sostegno all'inclusione), essi devono basarsi su documenti giustificativi quali fatture, ricevute, ecc.

4.3 Il contributo finanziario non può essere utilizzato per coprire i costi di attività già finanziate da fondi dell'Unione Europea. È tuttavia compatibile con qualsiasi altra fonte di finanziamento, compresa una retribuzione che il partecipante potrebbe ricevere per le sue attività di tirocinio o di insegnamento, o per qualsiasi lavoro al di fuori delle sue attività di mobilità, purché svolga le attività previste nell'Allegato 1.

4.4 Il partecipante non può richiedere il rimborso delle perdite di cambio o delle commissioni bancarie addebitate dalla banca del partecipante per i bonifici dall'organizzazione di invio

ARTICOLO 5 – ASSICURAZIONE

5.1 L'organizzazione deve assicurarsi che il partecipante disponga di un'adeguata copertura assicurativa fornendo essa stessa l'assicurazione, o stipulando un accordo con l'organizzazione ricevente affinché quest'ultima fornisca l'assicurazione, o fornendo al partecipante le informazioni e il supporto pertinenti per stipulare un'assicurazione per conto proprio.

5.2 La parte responsabile della copertura assicurativa è: Istituto di Istruzione Superiore Bachelet

ARTICOLO 6 – RAPPORTO NARRATIVO (EU SURVEY)

6.1 Il Partecipante deve trasmettere il Rapporto Narrativo online, debitamente compilato, dopo la mobilità all'estero entro e non oltre 30 giorni dalla ricezione dell'invito a compilarlo. Ai partecipanti che non abbiano completato ed inviato il Rapporto Narrativo online, può essere richiesto da parte della loro organizzazione un rimborso parziale o totale del contributo ricevuto.

6.2 Potrà essere inviato al partecipante un questionario online complementare per consentire un approfondimento su eventuali problemi di riconoscimento.

ARTICOLO 7 – ETICA E VALORI

7.1 L'attività di mobilità deve essere svolta secondo i più elevati standard etici e secondo il diritto internazionale e nazionale applicabile ai principi etici dell'Unione europea.

7.2 Il partecipante deve impegnarsi e garantire il rispetto dei valori fondamentali dell'Unione europea (come il rispetto per la dignità umana, la libertà, la democrazia, l'uguaglianza, lo stato di diritto, i diritti umani, inclusi i diritti delle minoranze).

7.3 Se il partecipante infrange uno qualsiasi dei suoi obblighi ai sensi di questo Articolo, il finanziamento potrà essere ridotto o non erogato.

ARTICOLO 8 – PROTEZIONE DEI DATI

8.1 Tutti i dati personali indicati nel presente Accordo devono essere trattati sotto la responsabilità del titolare del trattamento identificato nella informativa sulla privacy in accordo con la normativa applicabile inerente il trattamento dei dati; in particolare con il Regolamento (EC) n. 2018/17252 e le relative norme nazionali sulla protezione dei dati e per i fini stabiliti sulla informativa sulla Privacy disponibile al seguente link: <https://webgate.ec.europa.eu/erasmus-esc/index/privacy-statement>

8.2 I dati personali saranno trattati esclusivamente per dare esecuzione al presente accordo da parte dell'organizzazione di invio, dell'Agenzia Nazionale e della Commissione Europea, senza pregiudicare la possibilità di trasmetterli agli organismi responsabili di controllo e revisione contabile secondo la normativa comunitaria. (Corte dei conti Europea o Ufficio Europeo per la Lotta Antifrode - OLAF).

8.3 Il Partecipante può, su richiesta scritta, accedere ai propri dati personali e apportare correzioni alle informazioni inesatte o incomplete. È invitato a presentare qualsiasi quesito riguardante il trattamento dei propri dati personali all'Organizzazione di invio e/o all'Agenzia Nazionale. Il partecipante può presentare ricorso, con riferimento alle modalità d'uso dei propri dati personali al Garante Europeo per la Tutela dei Dati, in riferimento alle modalità d'uso di tali dati da parte della Commissione Europea.

ARTICOLO 9 – SOSPENSIONE DELL'ACCORDO

9.1 L'accordo può essere sospeso su iniziativa del partecipante o dell'organizzazione se circostanze eccezionali, in particolare *cause di forza maggiore* (cfr. art. 13), rendono impossibile o eccessivamente difficile l'attuazione. La sospensione avrà effetto dal giorno concordato mediante comunicazione scritta da parte delle parti. L'accordo può essere ripreso in seguito.

9.2 L'organizzazione può, in qualsiasi momento, sospendere l'accordo, se il partecipante ha commesso o è sospettato di aver commesso:

- a) errori sostanziali, irregolarità o frodi
- b) grave violazione degli obblighi previsti dal presente Accordo o durante la sua aggiudicazione (inclusa l'attuazione impropria dell'azione, la presentazione di informazioni false, la mancata fornitura delle informazioni richieste, la violazione delle norme etiche (se applicabili), ecc.).

² Regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell'Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE.

9.3 Una volta che le circostanze consentono la ripresa dell'esecuzione, le parti devono concordare immediatamente la data di ripresa (un giorno dopo la data di fine della sospensione). La sospensione sarà **revocata** a partire dalla data di fine della sospensione.

9.4 Durante la sospensione, nessun contributo finanziario sarà corrisposto al partecipante.

9.5 Il partecipante non può richiedere danni a causa della sospensione da parte dell'organizzazione.

9.6 La sospensione non pregiudica il diritto dell'organizzazione di recedere dall'accordo (vedi articolo 14).

ARTICOLO 10 – RISOLUZIONE DELL'ACCORDO

10.1 Il contratto può essere risolto da entrambe le parti qualora si verifichino circostanze che rendano l'esecuzione del contratto impraticabile, impossibile o eccessivamente difficile.

10.2 In caso di risoluzione per cause di *forza maggiore* (articolo 13), il partecipante avrà diritto a ricevere almeno l'importo del contributo finanziario corrispondente alla durata effettiva del periodo di attività. Eventuali fondi rimanenti dovranno essere rimborsati.

10.3 In caso di grave violazione degli obblighi o se il partecipante ha commesso irregolarità, frodi, corruzione o è coinvolto in un'organizzazione criminale, riciclaggio di denaro, reati legati al terrorismo (incluso il finanziamento del terrorismo), lavoro minorile o tratta di esseri umani, l'organizzazione può risolvere l'accordo dandone formale notifica all'altra parte.

10.4 L'organizzazione si riserva il diritto di adire le vie legali qualora l'eventuale rimborso richiesto non venga volontariamente emesso entro il termine comunicato al partecipante a mezzo lettera raccomandata.

10.5 La risoluzione avrà **effetto** alla data specificata nella notifica; «data di risoluzione».

10.6 Il partecipante non può richiedere danni a causa della risoluzione da parte dell'organizzazione.

ARTICOLO 11 – CONTROLLI E REVISIONI CONTABILI

11.1 Le parti dell'accordo si impegnano a fornire tutte le informazioni dettagliate richieste dalla Commissione Europea, dall'Agenzia Nazionale o da qualsiasi altro organismo esterno autorizzato dalla Commissione Europea o dall'Agenzia Nazionale per verificare che il periodo di mobilità e le disposizioni dell'Accordo siano state attuate correttamente.

11.2 Qualsiasi constatazione relativa all'Accordo può comportare le misure di cui all'articolo 6 o ulteriori azioni legali ai sensi del diritto nazionale applicabile.

ARTICOLO 12 – RISARCIMENTO

12.1 Ciascuna parte del presente accordo esonera l'altra da qualsiasi responsabilità civile per danni subiti da lui o dal suo personale a seguito dell'esecuzione del presente accordo, a condizione che tali danni non siano il risultato di una colpa grave e deliberata da parte dell'altra parte o del suo personale.

12.2 L'Agenzia Nazionale, la Commissione Europea o il suo personale non saranno ritenuti responsabili in caso di reclamo ai sensi dell'accordo relativo a eventuali danni causati durante l'esecuzione del periodo di mobilità. Di conseguenza, l'Agenzia Nazionale o la Commissione Europea non prenderà in considerazione alcuna richiesta di indennizzo o rimborso che accompagna tale richiesta.

ARTICOLO 13 - FORZA MAGGIORE

13.1 Una parte impossibilitata per cause di forza maggiore ad adempiere ai propri obblighi ai sensi dell'Accordo non può essere considerata in violazione degli stessi.

13.2 Per "forza maggiore" si intende qualsiasi situazione o evento che:

- impedisce a una delle parti di adempiere agli obblighi derivanti dall'accordo,
- situazione imprevedibile, eccezionale e al di fuori del controllo delle parti,
- non è stato causato da errori o negligenze da una delle parti coinvolte (o di altri soggetti partecipanti coinvolti nell'azione), e
- si rivela inevitabile nonostante l'esercizio di tutta la dovuta diligenza.

13.3 Qualsiasi situazione che costituisca forza maggiore deve essere formalmente e tempestivamente notificata all'altra parte, indicandone la natura, la probabile durata e gli effetti prevedibili.

13.4 Le parti devono immediatamente adottare tutte le misure necessarie per limitare eventuali danni dovuti a cause di forza maggiore e fare del loro meglio per riprendere l'esecuzione dell'azione nel più breve tempo possibile.

ARTICOLO 14 - LEGGE APPLICABILE E TRIBUNALE COMPETENTE

14.1 Il presente Accordo è disciplinato dalla Legge italiana.

14.2 Il tribunale competente, secondo la legislazione nazionale applicabile, avrà giurisdizione esclusiva per ogni controversia che dovesse sorgere tra l'Organizzazione e il Partecipante in merito all'interpretazione, all'applicazione o alla validità delle disposizioni del presente Accordo, là dove non sia possibile procedere ad una risoluzione amichevole.

ARTICOLO 15 - ENTRATA IN VIGORE

L'accordo entrerà in vigore quando sarà apposta l'ultima data di firma delle parti.

Il Partecipante

Firma

Luogo e data

Per l'Organizzazione

Dirigente scolastico

Donatella Cangini

Firma

Luogo e data